*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 104° — Numero 277**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 23 ottobre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1962



### 1963



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. 2105.

**Trasformazione della Scuola statale d'arte di Gubbio in Istituto d'arte.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 651, concernente la classifica e trasformazione di istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Gubbio in istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 la Scuola d'arte di Gubbio è trasformata in istituto d'arte del quale è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La spesa di L. 13.875.000 (tredicimilioniottocentosettantacinquemila) corrispondente ai tre quarti della maggiore somma occorrente per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, graverà sul cap. 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 21.* — VILLA

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Gubbio**

Sezioni Arte della ceramica; Arte del legno; Arte del tessuto

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore . . . | 1 | — | — |
| 2. Insegnante di religione . | — | 1 | — |
| 3. Insegnante di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica | 1 | — | In tutte le classi |
| 4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia, geografia ed educazione civica |
| 5. Insegnante di matematica, fisica e contabilità | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Insegnante di scienze naturali e chimica | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni |
| 7. Insegnante di disegno geometrico, architettonico e prospettiva | 1 | — | In tutte le classi |
| 8. Insegnante di disegno dal vero | 1 | — | In tutte le classi |
| 9. Insegnante di plastica | 1 | — | In tutte le classi |
| 10. Insegnante di tecnologia per la ceramica | — | 1 | — |
| 11. Insegnante di tecnologia per il legno | — | 1 | — |
| 12. Insegnante di tecnologia per il tessuto | — | 1 | — |
| 13. Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 14. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15. Insegnante per l'arte del tessuto, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 16. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 17. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 18. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 19. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 20. Insegnante d'arte applicata per la tarsia | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 21. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 22. Insegnante d'arte applicata per il tessuto e il tappeto | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 23. Insegnante d'arte applicata per le stoffe stampate | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 24. Segretario-economo | 1 | — | — |
| 25. Applicato di segreteria | 1 | — | — |
| 26. Bidelli . . . . . . . . . | 3 | 1 | — |

*N B.* - I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. 1374.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

24) Storia delle tradizioni popolari;

25) Lingua e letteratura russa.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:

15) Una lingua e letteratura straniera moderna, scelta tra quelle elencate nell'art. 28 per il corso di laurea in lettere.

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:

10) Chimica farmaceutica applicata.

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di:

14) Igiene del latte e derivati.

Dopo l'art. 70 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Scienze farmaceutiche e biochimica applicata con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di perfezionamento in Scienze farmaceutiche e biochimica applicata*

Art. 71. — Alla Facoltà di farmacia è annessa la « Scuola di perfezionamento in Scienze farmaceutiche e biochimica applicata ».

Art. 72. — Scopo della Scuola è perfezionare e completare la preparazione dei laureati in Farmacia, in modo da renderli meglio idonei ad eseguire con sicurezza ricerche di indole chimico-biologica e farmaceutica e capaci di corrispondere alle esigenze professionali dell'industria farmaceutica e dei laboratori di analisi chimico-clinica e chimico-bromatologica.

Art. 73. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in Farmacia ed i laureati in Chimica ed in Chimica e farmacia.

Art. 74. — La Scuola ha durata biennale. Per l'ammissione alla Scuola i candidati debbono superare un esame generale di cultura farmaceutica. Il numero dei posti, per ciascun anno, è limitato a dieci. Ove il numero dei candidati idonei superi tale numero, avranno diritto di precedenza i meglio graduati nell'esame di ammissione.

Art. 75. — Ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti debbono aver frequentato e superato gli esami dei corsi seguenti:

1° *Anno*:

Microbiologia, sierologia umana e veterinaria e tecnica immunologica;

Microbiologia industriale farmaceutica;

Biochimica applicata;

Analisi chimico-fisiche;

Complementi di farmacologia e farmacologia applicata;

Complementi di chimica farmaceutica ed analitica;

Preparazioni farmaceutiche.

2° *Anno*:

Analisi chimico-cliniche;

Analisi chimico-bromatologiche;

Chimica farmaceutica industriale;

Lavorazione industriale di materiali biologici;

Impianti e macchinario farmaceutico;

Legislazione ed organizzazione industriale.

Art. 76. — La direzione della Scuola sarà alternativamente affidata, un anno al titolare di Chimica farmaceutica e tossicologica e il successivo a quello di Chimica biologica.

Il Consiglio della Scuola è costituito da tutti i docenti che insegnano nella Scuola stessa. Gli incarichi di insegnamento nella Scuola sono conferiti dal rettore su proposta del direttore della Scuola.

Art. 77. — Il Consiglio della Scuola disporrà circa i programmi di insegnamento i periodi di internato, le esercitazioni pratiche e quanto altro possa riuscire utile al miglior profitto della Scuola.

Art. 78. — A coloro che hanno frequentato la Scuola e superato le prove di esame prescritte verrà rilasciato un diploma di specialista valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 79. — Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono costituite rispettivamente da tre e da cinque membri, nominati dal preside della Facoltà.

Art. 80. — L'esame di diploma consiste in un esame di cultura generale nel campo delle Scienze farmaceutiche, completato da prove pratiche a scelta della Commissione, e dalla dissertazione su di una tesi scritta, sperimentale o compilativa, in una delle discipline che sono previste dall'ordinamento didattico della Scuola.

Art. 81. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione alla Scuola sono le stesse dovute dagli studenti della Facoltà di farmacia: la misura dei contributi di laboratorio verrà fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della scuola, debitamente approvato dal Senato accademico.

Dopo l'art. 111 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dei corsi di perfezionamento in « Ispezione degli alimenti di origine animale »

ed in « Ostetricia, ginecologia e fecondazione artificiale degli animali domestici annessi alla Facoltà di Medicina veterinaria ».

*Corso di perfezionamento in ispezione degli alimenti di origine animale*

Art. 112. — La durata del corso è di un anno.

Le materie d'insegnamento sono:

1) Anatomia ed istologia patologica;
2) Microbiologia;
3) Chimica degli alimenti di origine animale;
4) Tecnica della ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale e relative ricerche di laboratorio;
5) Legislazione.

*Corso di perfezionamento in Ostetricia, ginecologia e fecondazione artificiale degli animali domestici*

Art. 113. — La durata del corso è di un anno.

Le materie di insegnamento sono:

1) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile;
2) Malattie infettive attinenti all'apparato genitale maschile e femminile;
3) Anatomia patologica dell'apparato genitale maschile e femminile;
4) Fisiopatologia della gravidanza e del puerperio;
5) Sterilità della femmina e del maschio;
6) Chirurgia ostetrica e ginecologica;
7) Tecnica della fecondazione artificiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 23.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. **1375.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni:

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

12) Ecologia;
13) Agricoltura tropicale e subtropicale;
14) Fitoiatria;
15) Miglioramento genetico delle piante agrarie;
16) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Dopo l'art. 54, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in legislazione regionale annessa alla Facoltà di giurisprudenza.

*Scuola di perfezionamento in legislazione regionale*

Art. 55. — La Scuola di perfezionamento in Legislazione regionale annessa alla Facoltà di giurisprudenza, ha lo scopo di preparare gli allievi nelle materie che interessano l'autonomia regionale, con particolare riguardo all'organizzazione, con Statuto speciale, della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 56. — Il corso di studi è diviso in due anni; a studi compiuti verrà rilasciato un diploma. E' ammessa l'iscrizione fuori corso per un massimo complessivo di due anni.

Art. 57. — L'insegnamento è impartito da docenti nominati dal rettore, su proposta della Facoltà di giurisprudenza, secondo il vigente ordinamento universitario.

La Scuola è retta da un direttore coadiuvato da un Consiglio composto da quattro professori ufficiali della Facoltà di giurisprudenza che hanno insegnamento nella Scuola.

Il direttore e il Consiglio della Scuola sono nominati dal rettore su designazione della Facoltà di giurisprudenza, durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art. 58. — L'Università di Sassari amministra la Scuola tramite il proprio Consiglio di amministrazione. Essa altresì provvede al funzionamento della Scuola con i propri servizi di Segreteria, Economato e Cassa, ai locali occorrenti ed al personale subalterno.

Art. 59. — Sono ammessi alla Scuola i laureati in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Economia e commercio ed in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Il Consiglio della Scuola determina per ciascun anno un numero massimo di iscritti; ove le domande superino tale numero ha facoltà di far sostenere un concorso per titoli o per esami scritti ed orali.

Art. 60. — Le materie di insegnamento della Scuola sono:

1° *Anno*:

*a*) Diritto costituzionale regionale;
*b*) Diritto amministrativo regionale;
*c*) Diritto pubblico comparato;

*d)* Storia delle Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;

*e)* Politica economica con particolare riguardo ai problemi dello sviluppo economico regionale;

*f)* Legislazione regionale.

2° *Anno*:

*g)* Finanza locale;

*h)* Contabilità dello Stato e degli Enti locali;

*i)* Diritto agrario e legislazione agraria regionale;

*l)* Economia e politica agraria;

*m)* Demografia e statistica economica applicata ai problemi sardi;

*n)* Diritto processuale costituzionale e amministrativo.

Art. 61 — Lo studente non potrà essere ammesso al secondo anno se non avrà superato gli esami di:

*a)* Diritto costituzionale regionale;

*b)* Diritto amministrativo regionale;

*c)* Politica economia con particolare riguardo ai problemi dello sviluppo economico regionale.

Art. 62. — Gli esami saranno compiuti in due sessioni: la prova fallita in quella di giugno potrà essere superata in quella di ottobre.

Nessun esame sostenuto nel corso di laurea, della quale l'allievo è fornito, potrà essere convalidato: così pure non sarà ammessa nessuna abbreviazione di corso.

Art. 63. — Superati tutti gli esami, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame finale di diploma, il quale consisterà:

*a)* in due prove scritte, la prima in Diritto pubblico e la seconda in materie economiche;

*b)* in un esame orale consistente in un colloquio su due argomenti nelle suddette materie, scelti dalla Commissione, per la preparazione dei quali saranno concesse al candidato quarantotto ore di tempo.

Art 64. — Le Commissioni di esame saranno composte da tre professori; quelle di diploma da almeno cinque professori. Negli esami speciali e di diploma, ciascun commissario dispone di dieci punti ed il voto sarà composto dalla somma di questi.

Il candidato avrà superato l'esame quando avrà riportato almeno i 6/10 dei voti.

Art. 65. — Le tasse degli studenti e la retribuzione ai professori ed al direttore sono stabiliti anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della Scuola.

Egualmente saranno fissate le tasse da pagarsi dagli allievi che, per non aver superato regolarmente le prove, saranno iscritti fuori corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 28.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. 1376.

**Modificazione dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320;

Vista la deliberazione in data 14 marzo 1963 del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 maggio 1963;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è stabilito nella misura di L. 1.500.000.000 conferite dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1963*
*Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 39.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1963.

**Sostituzione di un membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norma per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 luglio 1963, con il quale il consigliere di Stato

prof. dott. Raffaele Russo venne nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per le Regione siciliana;

Vista la nota n. 628/Gab. del 1° agosto 1963 del Presidente del Consiglio di Stato;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1963, il referendario del Consiglio di Stato dott. Alberto de Roberto è nominato membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato prof. dott. Raffaele Russo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1963

SEGNI

LEONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1963*
*Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 228.* — FORTUNI

(8971)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1963.

**Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della « Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente l'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1960, con cui il prof. dott. Italo Siciliano veniva nominato per la durata di un quadriennio componente del Consiglio di amministrazione con le funzioni di presidente della « Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte »;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal prof. dott. Italo Siciliano, si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo per il rimanente periodo del quadriennio in corso;

Visti gli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 275;

Decreta:

Il prof. Mario Marcazzan è nominato componente del Consiglio di amministrazione con funzioni di presidente della « Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », in sostituzione del prof. dott. Italo Siciliano, dimissionario, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1963

LEONE

(8974)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

**Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 5 maggio 1953 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 22 aprile 1963 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1963;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5 primo comma, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21 e 23 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
TOGNI

---

**Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano.**

Art. 5.
(1° comma)

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 12 miliardi (dodicimiliardi) ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, le seguenti operazioni attive:

*a*) mutui e aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali;

*b*) sovvenzioni cambiarie e sconto di effetti cambiari;

*c*) operazioni di Tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro;

d) operazioni di anticipazione e di prestito per l'acquisto di macchine con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi del l'art. 2762 del Codice civile;

e) operazioni di finanziamento all'esportazione a' sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 e successive modificazioni è integrazioni;

f) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi e da leggi successive o autorizzata dall'Organo di vigilanza.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere a) e b), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

L'Istituto può inoltre:

1) acquistare e sottoscrivere titoli obbligazionari;

2) acquistare immobili per uso dei propri uffici;

3) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

Salvo diversa determinazione dell'Organo di vigilenza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni cambiarie e sconto di effetti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

l'Istituto può, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e miranti a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228 e successivi provvedimenti legislativi.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata non oltre il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13, lettere a), b), c), d), e), f).

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto; in questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a' termini del vigente statuto.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni dalla data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco delle questioni da trattare.

Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interesse in conflitto con quello del Mediocredito regionale lombardo.

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, e dura in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, la cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, semprechè il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In via d'urgenza il Presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e di cassazione e resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone poi alla Giunta nella riunione più prossima.

All'uopo può conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, a esigere e a quietanzare.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto da undici a diciannove membri da eleggersi dall'assemblea, di cui due tra esponenti dei ceti industriali e commerciali.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine del mandato e, successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente; nomina pure, eventualmente nel proprio seno, un segretario.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti nel Consiglio di amministrazione per il periodo intercorrente fra la cessazione anzitempo dalla carica di consigliere e la prossima adunanza ordinaria dell'assemblea, il Consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Milano, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Gli amministratori non possono votare ogniqualvolta abbiano interesse in conflitto con quello del Mediocredito Regionale Lombardo.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare il direttore, uno o più vice direttori e i funzionari fissandone il trattamento economico; provvedere alle revoche;

c) determinare la competenza della Giunta esecutiva e nominare i membri;

d) approvare le convenzioni con la Cassa di risparmio e gli Enti partecipanti, di cui all'art. 6;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi d'interesse sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti alla Giunta esecutiva;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sui contratti di compra vendita di immobili di cui all'art. 8 dello Statuto;

l) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da subasta;

m) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

n) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti;

o) delegare, anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari e impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 21.

Spetta alla Giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore e di durata stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) sulle operazioni di risconto, di cessione in garanzia del portafoglio e sulle cessioni dei crediti non cambiari a « Mediocredito »;

d) sulle cancellazioni e riduzioni ipotecarie, sulle surroghe ipotecarie, a favore di terzi, sull'assenso all'annotamento di nullità delle trascrizioni dei pignoramenti effettuati a richiesta dell'Istituto, sulla sostituzione dei pegni e di altre garanzie, sulle modifiche ai contratti, quando permanga un credito dell'Istituto;

e) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transanzioni, sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti, delegare la firma per gli atti e mandati relativi;

f) sull'assunzione del personale impiegatizio e subalterno;

g) sulla compra-vendita di cose mobili, di materiali di ogni genere e di quanto occorra per il funzionamento dell'Istituto;

h) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà, a cura del presidente, esserne data relazione al Consiglio medesimo.

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 23.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore, nominato ai sensi dell'art. 19, lettera b).

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, nonchè delle disposizioni della presidenza, con facoltà di firmare gli atti relativi;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione e alla Giunta esecutiva su tutti gli affari sui quali detti Organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

d) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

e) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono svolte da un vice direttore.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore, essere dal Consiglio delegata anche ad altri dirigenti o funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente.

(8990)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

**Modifica dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 15 maggio 1963 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1963;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni del primo e del terzo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, in conformità del seguente testo:

Art. 5, comma primo: « Il fondo di dotazione dello Istituto, inizialmente costituito dagli Istituti di credito di che alla lettera a) dell'art. 1 in L. 500 milioni e successivamente aumentato a L. 2.508.400.000, è formato:

per L. 1.606.200.000, dai conferimenti degli Istituti di credito partecipanti di che alla lettera a) dell'art. 1;

per L. 902.200.000, dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 »;

Art. 5, comma terzo: « Il fondo di dotazione è ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 100.000 ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
TOGNI

(9059)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1963.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Padana », con sede in Polesine Parmense (Parma) e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 24 agosto 1963, con il quale, a seguito dello accertato irregolare funzionamento, gli amministratori della Società cooperativa « La Padana », con sede in Polesine Parmense

(Parma), sono stati revocati ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile e il sig. Alessio Manfredi ne è stato nominato commissario governativo per il periodo di mesi sei;

Vista la relazione in data 17 settembre 1963 del commissario governativo dalla quale risulta la impossibilità della normalizzazione della situazione amministrativa dell'ente, le cui attività non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Padana », con sede in Polesine Parmense (Parma), costituita in data 17 gennaio 1949, per rogito Zavaroni, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Umberto Parlanti ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(8908)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1963.

**Nomina del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali in seno al Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al IV Congresso mondiale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 9 luglio 1963, concernente la istituzione del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al IV Convegno mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Considerata la opportunità di integrare la composizione di detto Comitato organizzatore al fine di assicurare la rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la lettera n. 13842 del 27 settembre 1963, con cui detto Ministero delle partecipazioni statali designa quale proprio rappresentante il dott. Gastone Spinola;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Gastone Spinola è nominato membro del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al IV Congresso mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quale rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1963

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(8976)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### COMUNITA' EUROPEE

**Bando di gara n. 325, relativo alla fornitura di mobilio e materiale vario per l'attrezzatura di una corsia dell'ospedale di Majunga (Madagascar).**

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 140 del 29 settembre 1963 il bando di gara n. 325, relativo alla fornitura di mobilio e materiale vario per l'attrezzatura di una corsia dell'ospedale di Majunga (Madagascar). Luogo di consegna: Ospedale principale di Majunga a Majunga (Madagascar). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di franchi malgasci 13.000.000, per l'insieme dei lotti.

Le offerte dovranno essere inviate a Direction Générale de la Santé Publique a Tananarive, rue de Nice, entro il 10 dicembre 1963. L'apertura delle offerte avverrà l'11 dicembre 1963 alle ore 9 locali nell'ufficio del Directeur Général de la Santé Publique a Tananarive.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8884)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.202.755 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8938)

**Autorizzazione al comune di Taurisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963, il comune di Taurisano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.145.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8939)

**Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Sannicola (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.174.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8940)

**Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Veglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.956.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8941)

**Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di San Cesario di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.340.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8942)

**Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Vernole (Lecce), viene autorizato ad assumere un mutuo di L. 46.446.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8943)

**Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Boretto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.946.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8944)

**Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Gualtieri (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 9.939.450 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8945)

**Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Ramiseto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.005.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8946)

**Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Reggiolo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.304.510 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8947)

**Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963 il comune di Vetto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.056.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8948)

**Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963 il comune di Viano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.037.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8949)

**Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Cittareale (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 8.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8951)

**Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Roccasinibalda (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 15.884.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8952)

**Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Agnone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000 per la copertura del disavano economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8953)

**Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963 il comune di Staletti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.694.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8954)

**Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Miglianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.703.419 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8955)

**Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963 il comune di Palena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.309.645 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8956)

**Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963 il comune di San Vito Chietino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.650.963 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8957)

**Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.313.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8958)

**Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963 il comune di Torino di Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8959)

**Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Cleto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.835.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8960)

**Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963 il comune di Papasidero (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.470.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8961)

**Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Comacchio (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.303.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8962)

**Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963 il comune di Montaione (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.035.306 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8963)

**Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1963 il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.225.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8964)

**Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963, il comune di Caporciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.095.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8965)

**Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1963 il comune di Casape (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.425.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8966)

**Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Castelleone di Suasa (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.361.540 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8967)

**Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Ostra Vetere (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.358.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8968)

**Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1963 il comune di Rosora (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.803.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8969)

**Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1963 il comune di Cerisano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.090.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8970)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Piana di Venafro**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12755 in data 12 ottobre 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, con sede in Venafro, deliberato dal commissario straordinario in data 8 agosto 1963.

(8885)

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno, con sede in Termoli.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12802 in data 12 ottobre 1963, è stato approvato, con modificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno, con sede in Termoli, deliberato dal commissario straordinario in data 6 agosto 1963.

(8886)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Anconitana Muratori e Affini - C.A.M.A. », con sede in Ancona, in liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 ottobre 1963, il dott. Bruno Giostra viene nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Anconitana Muratori e Affini - C.A.M.A. » con sede in Ancona, già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 26 novembre 1952, in sostituzione del dottor Carlo Gavaudan, revocato dall'incarico.

(8910)

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Servizi appalti pubblici », con sede in Foggia.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 settembre 1963, il dott. Celestino Scarimboli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Servizi appalti pubblici », con sede in Foggia, già sciolta con nomina del liquidatore, con decreto in data 31 luglio 1962, in sostituzione dell'avv. Gaetano De Bellis, dimissionario.

(8911)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

**Corso dei cambi del 22 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 622,44 | 622,40 | 622,40 | 622,42 | 622,40 | 622,45 | 622,42 | 622,45 | 622,43 | 622,45 |
| $ Can. | 577,34 | 577,40 | 577,50 | 577,30 | 576,75 | 577,36 | 577,55 | 577,32 | 577,30 | 577,30 |
| Fr. Sv. | 144,25 | 144,26 | 144,25 | 144,265 | 144,24 | 144,26 | 144,25 | 144,28 | 144,25 | 144,26 |
| Kr. D. | 90,10 | 90,09 | 90,10 | 90,10 | 90,30 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,10 |
| Kr. N. | 86,98 | 86,97 | 87 — | 86,99 | 87,05 | 86,96 | 86,975 | 87 — | 86,99 | 87 — |
| Kr. Sv. | 119,83 | 119,83 | 119,83 | 119,825 | 119,75 | 119,83 | 119,825 | 119,85 | 119,83 | 119,83 |
| Fol. | 172,66 | 172,68 | 172,725 | 172,72 | 172,75 | 172,77 | 172,74 | 172,67 | 172,65 | 172,70 |
| Fr. B. | 12,46 | 12,46 | 12,4610 | 12,46 | 12,455 | 12,46 | 12,459 | 12,45 | 12,46 | 12,465 |
| Franco francese | 127,01 | 127,01 | 126,98 | 126,96 | 127 — | 127,02 | 126,94 | 127 — | 127,01 | 127,05 |
| Lst. | 1741,65 | 1741,60 | 1741,40 | 1741,55 | 1741,25 | 1741,70 | 1741,45 | 1741,65 | 1741,60 | 1741,50 |
| Dm. occ. | 156,50 | 156,52 | 156,50 | 156,515 | 156,49 | 156,50 | 156,49 | 156,50 | 156,49 | 156,50 |
| Scell. Austr. | 24,08 | 24,09 | 24,09 | 24,085 | 24,05 | 24,08 | 24,086 | 24,10 | 24,08 | 24,085 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,70 | 21,73 | 21,71 | 21,75 | 21,70 | 21,70 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |

**Media dei titoli del 22 ottobre 1963**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 108,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 91,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,75 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 99,50 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,30 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,35 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 97,10 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,025 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 100,15 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,20 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,25 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,10 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 101,20 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,05 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 ottobre 1963**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,42 |
| 1 Dollaro canadese | 577,425 |
| 1 Franco svizzero | 144,257 |
| 1 Corona danese | 90,10 |
| 1 Corona norvegese | 86,982 |
| 1 Corona svedese | 119,825 |
| 1 Fiorino olandese | 172,73 |
| 1 Franco belga | 12,459 |
| 1 Franco francese | 126,95 |
| 1 Lira sterlina | 1741,50 |
| 1 Marco germanico | 156,502 |
| 1 Scellino austriaco | 24,085 |
| 1 Escudo Port. | 21,705 |

## MINISTERO DEL TESORO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1963, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 203, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 19 aprile 1961 dal vice procuratore r. a. delle imposte dirette Di Salvo Nicolò avverso il provvedimento del 20 febbraio 1961, con il quale il Ministro per il tesoro ha ratificato, nei suoi confronti, l'operato della Direzione provinciale del tesoro di Enna in ordine alla decurtazione da effettuarsi, per effetto del disposto del secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1956, n. 19, sull'importo lordo mensile dell'assegno personale previsto dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

**(8926)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1963, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato 15 novembre 1960, dei signori Gucci Maria Nazle ved. Corinaldi, Dario e Jolanda Corinaldi inteso ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale 17 luglio 1959, con il quale è stata dichiarata decaduta la concessione della sorgente termominerale « Lago di Lispida », rilasciata al sig. Leopoldo Corinaldi.

**(8928)**

**Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 609-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 609-MI », della ditta Bolzani Bruno, con sede in Milano, via Pantano n. 5.

**(8692)**

**Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 426-MI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 426-MI », della ditta Costa Pietro, con sede in Milano, corso Buenos Ayres n. 61.

**(8927)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale**

Il dott. Ernesto Morassutti, nato a Codroipo (Udine) l'8 aprile 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 28 marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

**(8878)**

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE DEI CONTI

**Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 agosto 1962.**

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 4 settembre 1962, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 13 marzo 1963, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1963, pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 70, con il quale vennero riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 luglio 1963, con il quale il consigliere della Corte dei conti dott. Romolo Sartori venne nominato membro della Commissione esaminatrice in sostituzione del consigliere della Corte dei conti dott. Giovanni Freddi;

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 settembre 1963, con il quale la Commissione esaminatrice venne integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere, (francese, inglese, spagnola) prevista dal programma degli esami;

Visti il proprio decreto in data 26 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 settembre 1963, con il quale il dott. Giovanni Amatucci, collocato a riposo nella qualità di procuratore generale della Corte dei conti, venne confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice e quello in data 5 settembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 ottobre 1963, con il quale il dott. prof. Stefano Giacopino venne nominato membro aggiunto, per la lingua francese, in sostituzione del dott. prof. Elio Piattelli;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 29 agosto 1962:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Iannotta Raffaele | punti | 26,1625 |
| 2. Zecca Emilio | » | 24,0125 |
| 3. Monfeli Aldo | » | 23,8000 |
| 4. Correale Giulio | » | 23,7125 |
| 5. Schiavello Luigi | » | 23,1250 |
| 6. Staro Salvatore | » | 22,9625 |
| 7. Gallucci Franco | » | 22,6500 |
| 8. Simonetti Tullio | » | 21,7875 |
| 9. Crosta Cesare | » | 21,6500 |
| 10. Del Prato Sergio | » | 21,3000 |
| 11. Aucello Francesco | » | 20,6875 |
| 12. Gramegna Luigi | » | 20,5475 |
| 13. Martelli Vincenzo | » | 20,1000 |
| 14. Morreale Gerlando, coniugato con 1 figlio | » | 19,8125 |
| 15. Vinci Antonino | » | 19,8125 |
| 16. Petrocelli Giuseppe | » | 19,8000 |
| 17. Sabatini Alberto | » | 19,5750 |

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Iannotta Raffaele;
2) Zecca Emilio;
3) Monfeli Aldo;
4) Correale Giulio;
5) Schiavello Luigi;
6) Staro Salvatore;
7) Gallucci Franco;
8) Simonetti Tullio;
9) Crosta Cesare;
10) Del Prato Sergio;
11) Aucello Francesco;
12) Gramegna Luigi;
13) Martelli Vincenzo;
14) Morreale Gerlando;
15) Vinci Antonino;
16) Petrocelli Giuseppe;
17) Sabatini Alberto.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1963

*Il Presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1963*
*Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 340.* — CESSARI

(9064)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

## Concorso per il conferimento di ottocentosessanta assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni

E' aperto il concorso per il conferimento di ottocentosessanta assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1964.

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici:

*a*) ex dipendenti statali cessati dal servizio per infermità o età avanzata;

*b*) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

*c*) figli di dipendenti statali, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè i relativi provvedimenti di legittimazione, adozione, ecc., risultino di data anteriore alla cessazione dal servizio;

*d*) genitori di defunti dipendenti dello Stato;

*e*) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Gli importi annui degli assegni messi a concorso sono i seguenti:

L. 84.000 per gli ex impiegati;
L. 78.300 per le vedove;
L. 72.000 per uno o più orfani, per i genitori, per uno o più fratelli.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1963 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

*a*) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli; di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

*b*) se l'aspirante fruisca di stipendio o pensione o assegno fisso: in caso affermativo, dovranno essere indicati l'importo mensile e l'Amministrazione erogatrice.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

3) stato di servizio del dipendente statale;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

Dagli ex dipendenti:

*a*) il decreto di cessazione dal servizio;

*b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

*c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto.

Dalle vedove:

*a*) l'estratto dell'atto di matrimonio;

*b*) l'estratto dell'atto di morte del marito;

*c*) il certificato di conservata vedovanza;

*d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto;

*e*) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente.

Dagli orfani:

*a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori: qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento;

*b*) l'estratto dell'atto di morte del padre;

*c*) l'estratto dell'atto di morte della madre;

*d*) se donne, il certificato di stato libero;

*e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

*f*) trattandosi di orfani minorenni privi di entrambi i genitori, il decreto di nomina del tutore;

*g*) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro;

*h*) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Dai genitori:

*a*) l'estratto dell'atto di matrimonio;

*b*) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità;

*c*) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale;

*d*) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale;

e) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare;

f) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro;

g) qualora la domanda sia inoltrata dalla madre, lo estratto dell'atto di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Dai fratelli e sorelle:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità;

e) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale;

f) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale;

g) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare;

h) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro;

i) trattandosi di sorelle nubili, il certificato di stato libero;

l) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 16 ottobre 1963

*Il presidente*: Palmiro FORESI

(8937)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1a classe vacante nel comune di Trento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1a classe vacante nel comune di Trento (Classe 1a);

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1a classe vacante nel comune di Trento, nell'ordine appresso indicato:

| N. | Candidato | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Perta dott. Angelo | punti | 92,24 | su 132 |
| 2. | Romano dott. Antonio | » | 90,26 | » |
| 3. | Madau Diaz dott. Gaetano | » | 88,66 | » |
| 4. | Menduni dott. Attilio | » | 88,36 | » |
| 5. | Ferro dott. Girolamo | » | 87,54 | » |
| 6. | De Palo dott. Vittorio | » | 86,64 | » |
| 7. | Pianigiani dott. Quintilio | » | 83,76 | » |
| 8. | De Lisi dott. Leonardo | » | 82,52 | » |
| 9. | Rianò dott. Enrico | » | 82,18 | » |
| 10. | Gaetti dott. Giuseppe | » | 81,75 | » |
| 11. | Patuzzi dott. Gino | » | 81,09 | » |
| 12. | Succi-Cimentini dott. Flobert | » | 81,08 | » |
| 13. | Zaffarano dott. Michele | » | 80,82 | » |
| 14. | Merolli dott. Rocco | » | 80,62 | » |
| 15. | Chiarello Salvatore | » | 80 — | » |
| 16. | Salvati dott. Arnaldo | » | 79,36 | » |
| 17. | Campanelli dott. Giovanni | » | 78,66 | » |
| 18. | Tossi dott. Carlo | » | 77,69 | » |
| 19. | Dal Bosco Francesco | » | 77,37 | » |
| 20. | Zuanni dott. Federico | » | 76,92 | » |
| 21. | Bonasia dott. Michele | » | 75,54 | » |
| 22. | Novaga dott. Arvedo | » | 75,16 | » |
| 23. | Scolari Mario | » | 74,51 | » |
| 24. | Pasqualis dott. Marcello | » | 74,42 | » |
| 25. | Silvano dott. Guido | » | 72,60 | » |
| 26. | Di Conza dott. Beniamino | » | 72,55 | » |
| 27. | Di Santo dott. Angelo | » | 72,50 | » |
| 28. | Nobile Cosimo | » | 71 — | » |
| 29. | Aiello dott. Salvatore | » | 69,79 | » |
| 30. | Napolino dott. Francesco | » | 62,85 | » |
| 31. | Morelli dott. Gino | » | 57,12 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(8892)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264, del 9 ottobre 1963, all'art. 8, numeri 12 e 13 ove è scritto:

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

leggasi rispettivamente:

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.

(9065)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.